

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3293

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RODEGHIERO

Istituzione delle cattedre di metodologia e didattica
dell'insegnamento presso le facoltà di magistero

Presentata il 24 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non era ancora stata emanata la legge n. 341 del 1990, che prescrive la formazione universitaria per tutti gli insegnanti, che già da anni si dibatteva il tema dell'aggiornamento dei docenti. In effetti, sta emergendo a livello di consapevolezza il paradosso che i maestri sono più preparati dei docenti della scuola secondaria in quanto, da un punto di vista « socratico » riconoscendosi più ignoranti, continuano ad aggiornarsi, mentre i docenti della scuola secondaria spesso hanno certamente una preparazione complessiva abbastanza lunga, tra le più lunghe del mondo se si considera che iniziano l'università a 19 anni, e non a 18 anni come in gran parte degli altri Paesi, ma quasi nessuna preparazione professionale specifica che li qualifichi dal punto di vista didattico.

Il problema, oggi, non può rimanere relegato ancora nell'ambito propositivo ma deve spostarsi a quello attuativo: come costruire tali corsi, da chi farli gestire, quali forze coinvolgere.

Quando il legislatore ha emanato la normativa (la citata legge n. 341 del 1990) che regola il tirocinio, obbligatorio (articolo 4, comma 3) sia nella preparazione professionale dei laureandi (articolo 3, commi 2 e 3) sia in quella degli specializzandi (articolo 4, commi 1, 2 e 3), non so fino a che punto già gli fosse chiara la riserva alla quale rivolgersi per reperire il personale docente con cui far fronte ad un'attività nuova e, senza dubbio, qualificante nella preparazione dei futuri educatori.

Sono condivisibili le pessimistiche considerazioni in merito all'utilizzo delle forze

attualmente presenti nell'università, per un duplice motivo: il carico di lavoro che verrebbe a sovrapporsi a quello già oggi esistente e la scarsa considerazione nella quale il legislatore terrebbe il ruolo universitario. Ma vi è di più: se il legislatore pensasse di assegnare al suddetto personale sia la preparazione nella didattica specifica delle singole materie che si insegnano nella scuola italiana, sia il tirocinio, come se didattica e tirocinio fossero solo discipline teoriche che si fondano su principi aspecifici nelle quali basta ascoltare per saper fare, allora avrebbe compiuto una scelta seriamente criticabile nel momento stesso della sua nascita.

La soluzione al problema esiste ed è a costo zero, visto l'esubero di docenti, peraltro sottolineato dalle circolari ministeriali del presente anno scolastico, e quello complessivo di 70.000 posti in organico previsto per il prossimo triennio; tale proposta non è utopistica, se si dà credito alla conferenza dei rettori che, in recenti sessioni, hanno ribadito che il raccordo scuola-università e, particolarmente, della funzione di addetto al tirocinio, stabile o a rotazione, è stato indicato come condizione fondamentale e indispensabile per l'attuazione della formazione universitaria degli insegnanti ed è già contemplato, addirittura, nella legislazione attuale, purtroppo del tutto ignorata dal legislatore: basta rifarsi alla normativa citata (legge n. 341 del 1990) collegandola a quella che tratta del riordinamento della docenza universi-

taria (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382) e, precisamente, agli articoli che riguardano il dottorato di ricerca. Infatti il tirocinio, l'aggiornamento, la formazione e tutte le attività a questa connesse potrebbero essere assegnati a chi, conseguito il dottorato di ricerca, abbia, nel contempo, una buona anzianità di servizio come docente di ruolo nella scuola di primo o secondo grado, unita ad una buona produzione scientifica.

La presente proposta di legge mira al reperimento del personale docente per risolvere il problema suesposto attraverso tre tappe:

a) in via provvisoria, con l'attivazione, presso ogni istituto universitario o ogni dipartimento, di corsi finalizzati alla preparazione didattica in quelle discipline che sono attualmente insegnate nella scuola italiana;

b) in via transitoria, con il reclutamento tra coloro che hanno conseguito il dottorato di ricerca, per un quinquennio, in numero sufficiente da permettere ai singoli istituti universitari o dipartimenti di far fronte alle attività già programmate;

c) in via definitiva, con l'istituzione di cattedre di metodologia e didattica dell'insegnamento da porre a concorso fra il personale che, avendo una buona anzianità di servizio di ruolo ed il dottorato di ricerca, abbia anche una buona produzione scientifica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Sono istituite presso le facoltà di magistero cattedre di metodologia e didattica dell'insegnamento. Per la titolarità di tali cattedre hanno titolo preferenziale i docenti della scuola di primo o secondo grado con una anzianità di servizio di ruolo di almeno cinque anni, in possesso del dottorato di ricerca nella disciplina specifica per la quale è istituita la cattedra ed autori di pubblicazioni in materia.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, determina i criteri e le modalità per la formazione di una graduatoria per titoli, a livello regionale, ai fini di cui al comma 1.

ART. 2.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione prevede, in ogni istituto universitario o dipartimento della facoltà di magistero, l'attivazione di corsi finalizzati alla preparazione didattica dei docenti delle cattedre di cui all'articolo 1. Tali corsi sono inseriti nei piani di studio delle stesse facoltà.

2. Presso le facoltà di magistero dove già sono istituiti corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione ovvero altre forme di preparazione didattica dei docenti della scuola, sono comandati, per un quinquennio, coloro che hanno conseguito il dottorato di ricerca, in numero sufficiente per consentire ai singoli istituti universitari o dipartimenti di fare fronte alle attività già programmate.

ART. 3.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

ART. 4.

1. I docenti delle cattedre di cui all'articolo 1 sono assunti per contratto, in base alla normativa vigente.

ART. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, il valore abilitante dell'esame di metodologia e didattica dell'insegnamento per i candidati nei concorsi pubblici all'insegnamento.